



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'AMMONTARE DELLA TASSA SUI CANI

IL MUNICIPIO DI GORDOLA

Richiamati:

- L'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- L'art. 4 della Legge sui cani (Lcani) del 19 febbraio 2008;
- L'art. 4 del Regolamento sui cani (RCani) del 30 dicembre 2025;
- Le direttive dell'Ufficio del veterinario cantonale concernenti la riscossione della tassa sui cani del 9 gennaio 2026;

emanata la seguente Ordinanza:

Art. 1 Tasse

Il Comune preleva una tassa annuale di CHF 100.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina il cui proprietario risiede nel Comune di Gordola.

Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dall'art. 4a lett. a) e b) della Legge sui cani.

Art. 2 Debitore della tassa

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina, in conformità delle disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 3 Eccezioni

Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per eventuali esenzioni dal pagamento della tassa.

Art. 4 Modalità di riscossione

Le tasse sono riscosse annualmente e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

Contro le fatture emesse è data facoltà di reclamo al Municipio, in forma scritta, entro 30 giorni dalla notifica.

Art. 5 Abrogazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia di tassa sui cani.

Viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 30 giorni dal 11.02.2026 al 12.03.2026 ed entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2026.

È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

per il Municipio:

Il Sindaco
f.to D. Vignuta

Il Segretario
f.to D. Galli

Adottata con risoluzione municipale no. 1846 del 09.02.2026

Gordola, 10.02.2026